



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE TRIBUTI PATRIMONIO E PARTECIPATE

Il Ragioniere Generale

Via Roma n.209 – 90133 PALERMO

ragioneriagenerale@comune.palermo.it

Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Al Sig. Segretario Generale

Ai Sig.ri Dirigenti

E, p. c. Al Sig. Sindaco - c/o Ufficio di Gabinetto

Al Sig. Presidente del Consiglio comunale

Al Sig. Assessore al Bilancio

Al Collegio dei Revisori

Oggetto: collegato fiscale alla Legge n.160/2019.

Ad integrazione dell'odierna nota inviata relativamente ai profili di interesse per gli enti locali introdotti dalla Legge n.160/2019, si rende noto che è stata pubblicata, sulla G.U. n. 301 del 24 dicembre 2019, la legge n. 157/2019, di conversione del decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020 (D.L. n. 124/2019).

Tale legge fiscale ha introdotto per l'anno 2020 alcune rilevanti norme di interesse per gli enti locali, riguardanti gli articoli che si seguito si parafrasano.

1.- art.10 bis - Estensione ravvedimento operoso

È stato ampliato l'ambito operativo del cd. ravvedimento operoso, estendendo a tutti i tributi, inclusi quelli locali, alcune riduzioni sanzionatorie, in precedenza riservate ai casi di ravvedimento operoso esperito per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate.

In particolare, la riduzione delle sanzioni (a un settimo, un sesto e un quinto del minimo) trovano applicazione ove il contribuente si avvalga del ravvedimento operoso anche con riferimento ai tributi locali.

L'istituto del ravvedimento operoso (disciplinato dall'articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997) consente ai contribuenti di regolarizzare omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni.

I Sigg.ri Dirigenti del Settore Tributi vorranno dedicare alla presente normativa particolare attenzione ai fini della sua applicazione, eventualmente riferendo della necessità di procedere ad un aggiornamento dell'impianto regolamentare dell'Ente.

2.- art.48 - Adeguamento banca dati di riferimento per il rendiconto di gesitone dei Comuni

Il comma 1 modifica alcune disposizioni del TUEL al fine di eliminare i riferimenti ai certificati di bilancio e di rendiconto e sostituirli con quello al rendiconto di gestione ed all'invio dello stesso alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche.



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE TRIBUTI PATRIMONIO E PARTECIPATE

Il Ragioniere Generale

Via Roma n.209 – 90133 PALERMO

ragioneriagenerale@comune.palermo.it

Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

3.- art.50 Disposizioni in materia di tempi di pagamento dei debiti commerciali

Con la norma in esame vengono modificate alcune disposizioni della legge di bilancio 2019, segnatamente:

- viene meno il raddoppio della sanzione dell'accantonamento al fondo debiti commerciali in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento delle transazioni commerciali e di mancata riduzione del debito commerciale residuo in presenza della mancata richiesta dell'anticipazione di liquidità nei termini previsti o, pur avendola richiesta, non abbiano effettuato i relativi pagamenti nei tempi fissati;
- per l'anno 2019, gli indicatori relativi al ritardo annuale dei pagamenti e al debito commerciale residuo, da prendere a riferimento per l'applicazione delle misure di garanzia, possono essere quelli elaborati dall'ente, sulla base delle informazioni presenti nelle proprie registrazioni contabili e non quelli elaborati dalla Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni (PCC). Nel caso in cui l'ente intenda avvalersi di questa possibilità, deve effettuare la comunicazione alla stessa PCC dello stock di debito commerciale residuo al 31 dicembre 2019 anche se utilizza gli strumenti dispositivi dei pagamenti resi disponibili dall'applicativo SIOPE+;
- viene posticipato (dal 31 gennaio) al 28 febbraio il termine entro il quale gli enti, che adottano la contabilità finanziaria e presentano indicatori di ritardo annuale dei pagamenti e di debito commerciale residuo non in linea con quanto richiesto, devono adottare la delibera di costituzione del Fondo garanzia debiti commerciali;
- viene, invece, anticipato dal 30 aprile al 31 gennaio il termine entro il quale le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare la comunicazione annuale PCC (Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni) dell'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre dell'esercizio precedente.

4.- art.57, dal comma 2 al comma 2 bis - Disapplicazione degli obblighi di contenimento delle spese degli enti locali

Per gli enti locali, a partire dall'anno 2020 cessano di avere efficacia i seguenti limiti di spesa in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi informativi:

- art.27, comma 1, del DL n.112/2008 che tratta della spesa per l'acquisto di carta;
- articolo 6, commi 7 (consulenze), 8 (convegni e mostre), 9 (sponsorizzazioni), 12 (missioni), 13 (formazione) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
- articolo 5, comma 2 (acquisto e noleggio di autovetture e buoni taxi), del decreto-legge n. 95/2012;
- articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67 che prevede l'obbligo di dare comunicazione delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario;
- articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede l'obbligo di adottare piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE TRIBUTI PATRIMONIO E PARTECIPATE

Il Ragioniere Generale

Via Roma n.209 – 90133 PALERMO

ragioneriagenerale@comune.palermo.it

Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro, delle autovetture di servizio e dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio;

- articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge n. 98/2011, che consente agli enti territoriali di acquistare immobili solo al sussistere di determinate condizioni venendo meno l'obbligo, a fronte di acquisti di immobili, di attestare con idonea documentazione da parte del responsabile del procedimento l'indispensabilità e l'indilazionabilità, e di far attestare la congruità del prezzo dall'Agenzia del demanio;
- articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che contiene disposizioni volte a contenere la spesa per le locazioni passive e la manutenzione degli immobili.

Sono state, di conseguenza, abrogate le disposizioni che prevedevano nella legge di bilancio 2019 i citati benefici solo per gli enti virtuosi che approvavano i bilanci di previsione e i conti consuntivi entro i termini previsti dal TUEL.

5.- art.57 bis - disciplina della TARI

La norma in esame proroga, fino a diversa regolamentazione dell'ARERA e in attesa di una revisione complessiva del DPR 158/199, la modalità di misurazione della TARI da parte dei Comuni sulla base di un criterio medio-ordinario di rifiuti prodotti e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti.

La lettera b) del comma 1, invece, fissa al 30 aprile il termine per la deliberazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, anziché alla data di deliberazione del bilancio di previsione.

Il comma 2 dispone che l'ARERA assicuri agli utenti domestici del servizio di gestione dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso a condizioni tariffarie agevolate.

L'Arera ha il compito di definire, con propri provvedimenti, le modalità attuative.

IL RAGIONIERE GENERALE

Dott. Bohuslav Basile

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt.20 e 21 del D. Lgs. n.82 del 07.03.2005